

Bruxelles, 4 giugno 2021
(OR. en)

9398/21

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0113(COD)**

**TRANS 359
CODEC 815**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	8639/21
n. doc. Comm.:	9669/17 + ADD 1-4
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada - Orientamento generale (3 giugno 2021)

Si allega per le delegazioni l'orientamento generale del Consiglio sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, adottato dal Consiglio nella 3798^a sessione del 3 giugno 2021.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente
per il trasporto di merci su strada

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce un livello minimo di apertura del mercato per l'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).

- (2) L'utilizzazione di veicoli noleggiati può ridurre i costi per le imprese che trasportano merci per conto proprio o per conto terzi e allo stesso tempo accrescerne la flessibilità operativa. Ciò può pertanto contribuire ad aumentare la produttività e la competitività delle imprese interessate. Poiché i veicoli noleggiati tendono a essere più nuovi rispetto alla flotta media, essi sono anche più sicuri e meno inquinanti.
- (3) La direttiva 2006/1/CE non consente alle imprese di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione di veicoli presi a noleggio. Essa consente infatti agli Stati membri di limitare per le imprese stabilite nei rispettivi territori l'utilizzazione di veicoli noleggiati con peso massimo ammissibile a pieno carico superiore a sei tonnellate per i trasporti per conto proprio. Gli Stati membri non sono inoltre obbligati a permettere l'utilizzazione nei loro rispettivi territori di un veicolo noleggiato se tale veicolo è stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che lo ha preso a noleggio.
- (4) Al fine di consentire alle imprese di beneficiare maggiormente dei vantaggi derivanti dall'impiego di veicoli noleggiati, esse dovrebbero poter impiegare veicoli noleggiati in qualsiasi Stato membro, non solo in quello in cui sono stabilite. Ciò consentirebbe loro, in particolare, di affrontare più facilmente picchi di domanda di corta durata, stagionali o temporanei, oppure di sostituire i veicoli difettosi o guasti.
- (4 bis) Gli Stati membri non dovrebbero poter limitare l'utilizzazione nel loro rispettivo territorio di un veicolo noleggiato da un'impresa stabilita nel territorio di un altro Stato membro, purché tale veicolo sia stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro ovvero, se si tratta di un veicolo cui è imposto l'obbligo di recare a bordo una copia certificata conforme della licenza comunitaria in conformità del regolamento (CE) n. 1072/2009, ne sia stato autorizzato l'impiego da parte dallo Stato membro in cui l'impresa è stabilita per mezzo di tale copia certificata conforme.
- (4 ter) Al fine di semplificare la fornitura di elementi di prova pertinenti, i documenti in formato elettronico dovrebbero essere riconosciuti come mezzi atti a dimostrare la conformità alla direttiva 2006/1/CE.

- (5) Il livello di tassazione del trasporto su strada varia ancora notevolmente all'interno dell'Unione. Certe restrizioni, che incidono inoltre indirettamente sulla libera prestazione di servizi di noleggio di veicoli, rimangono pertanto giustificate al fine di evitare distorsioni fiscali. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la facoltà di limitare la durata del periodo in cui le imprese stabilite nel loro rispettivo territorio possono utilizzare un veicolo preso a noleggio immatricolato o messo in circolazione [...] in un altro Stato membro. Essi dovrebbero altresì poter limitare il numero di tali veicoli presi a noleggio da un'impresa. Tale limite non dovrebbe essere inferiore a una determinata quota del numero di veicoli a disposizione dell'impresa, calcolato al netto dei veicoli noleggiati in un altro Stato membro e non immatricolati nello Stato membro in cui l'impresa è stabilita.
- (5 bis) Al fine di migliorare l'applicazione di una restrizione all'utilizzazione di un veicolo preso a noleggio immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che lo ha noleggiato, uno Stato membro dovrebbe essere autorizzato a esigere che la durata del contratto di noleggio non superi la durata consentita per l'impiego del veicolo in questione. In aggiunta, la validità delle copie certificate conformi della licenza comunitaria rilasciata in conformità del regolamento (CE) n. 1072/2009 può essere limitata al periodo corrispondente alla durata del contratto di noleggio. Inoltre il numero di immatricolazione del veicolo noleggiato può essere indicato su tali copie certificate conformi.

- (5 ter) La circolazione dei veicoli noleggiati non dovrebbe ostacolare il monitoraggio e il controllo della legalità delle operazioni effettuate dagli operatori negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento. A norma del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, i registri elettronici nazionali devono contenere i numeri di immatricolazione dei veicoli a disposizione delle singole imprese di trasporto su strada. Tali informazioni dovrebbero riguardare anche i veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa. Il regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede inoltre che le autorità degli altri Stati membri possano accedere ai dati contenuti nei registri elettronici nazionali; i registri elettronici nazionali dovrebbero permettere la ricerca mirata dei veicoli con un numero di immatricolazione diverso da quelli rilasciati dallo Stato membro di stabilimento.
- (5 quater) Al fine di garantire il rispetto uniforme dell'obbligo di fornire informazioni sul numero di immatricolazione del veicolo noleggiato per il registro elettronico nazionale, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo ai requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (6) Affinché le operazioni di trasporto per conto proprio siano effettuate con maggiore efficienza, gli Stati membri non dovrebbero più essere autorizzati a limitare la possibilità di utilizzare veicoli noleggiati per tali operazioni. Tuttavia, per evitare potenziali problemi fiscali, tale possibilità dovrebbe essere mantenuta se il veicolo è immatricolato al di fuori dello Stato membro di stabilimento dell'impresa che lo utilizza.

⁴ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51). [Il riferimento comprende le modifiche più recenti apportate dal regolamento (UE) 2020/1055, primo pacchetto sulla mobilità.]

⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (7) L'attuazione e gli effetti della [...] direttiva 2006/1/CE dovrebbero essere monitorati dalla Commissione e da essa documentati in una relazione. Tale relazione dovrebbe esaminare con particolare attenzione se la direttiva 2006/1/CE quale modificata dalla presente direttiva abbia avuto per risultato una maggiore utilizzazione di veicoli più vecchi o di determinati tipi di veicoli e pertanto abbia avuto un effetto sulla sicurezza stradale, e se abbia comportato difficoltà in relazione all'attuazione, inclusa l'attuazione delle norme in materia di cabotaggio, nonché gli effetti sulle entrate fiscali degli Stati membri. La stesura della relazione sarebbe agevolata se gli Stati membri fornissero alla Commissione, su base volontaria, informazioni pertinenti sulle entrate fiscali. Qualsiasi misura futura in questo settore dovrebbe essere considerata alla luce di tale relazione.
- (8) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente [...] dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera del trasporto su strada e delle questioni che la presente direttiva intende affrontare, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/1/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/1/CE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Ogni Stato membro consente l'utilizzazione nel suo territorio di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che:";

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di [...] qualsiasi Stato membro e utilizzato conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 nello Stato membro di stabilimento dell'impresa che lo utilizza, se del caso.";

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dev'essere comprovato dai seguenti documenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo e che sono presentati in formato cartaceo o elettronico:";

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese stabilite nel proprio rispettivo territorio possano utilizzare i veicoli noleggiati alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2.
2. Se il veicolo noleggiato è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stabilita l'impresa può:
 - a) limitare il periodo di utilizzazione di tale veicolo nel suo rispettivo territorio, a condizione che autorizzi l'utilizzazione del veicolo noleggiato da parte della stessa impresa per un periodo di 30 giorni consecutivi in un determinato anno civile; in tal caso può esigere che il contratto di noleggio non vada oltre il termine stabilito dallo Stato membro;
 - b) limitare il numero di tali veicoli che un'impresa può utilizzare purché consenta l'utilizzazione di un numero minimo di veicoli. Detto numero minimo è almeno pari al 25 % del parco di veicoli per il trasporto di merci a disposizione dell'impresa a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1071/2009 il 31 dicembre dell'anno precedente l'utilizzazione del veicolo noleggiato o il giorno in cui l'impresa inizia a utilizzare il veicolo noleggiato, come stabilito dallo Stato membro. Nel caso di un'impresa che dispone di un parco totale di più di uno e meno di quattro veicoli, è consentita l'utilizzazione di almeno uno di tali veicoli noleggiati. La quota minima di cui alla presente lettera si riferisce al parco di veicoli per il trasporto di merci a disposizione dell'impresa sulla base dei veicoli immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di tale Stato membro;
 - c) limitare l'utilizzazione di tale veicolo per le operazioni di trasporto per conto proprio.";

2 bis) è inserito il seguente articolo 3 bis:

"Articolo 3 bis

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il numero di immatricolazione di un veicolo noleggiato a disposizione di un'impresa di trasporto su strada cui si applica il regolamento (CE) n. 1071/2009 sia iscritto nel registro elettronico nazionale di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, se tale veicolo è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che lo ha noleggiato.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il trattamento dei dati di cui al primo comma del presente paragrafo soddisfi gli obblighi di informazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1071/2009, come specificato all'articolo 16, paragrafo 2, terzo e quinto comma, e all'articolo 16, paragrafi 3 e 4 di tale regolamento.

2. Entro 14 mesi dall'adozione di un atto di esecuzione concernente una formula comune per il calcolo della classificazione del rischio di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale al fine di agevolare l'interconnessione dei registri e specifica le funzionalità che consentono di mettere dette informazioni a disposizione delle autorità competenti durante i controlli su strada. Detti requisiti minimi e funzionalità sono conformi ai requisiti e alle funzionalità stabiliti a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati di cui al paragrafo 1 siano a disposizione delle autorità competenti durante i controlli su strada.

* Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).";

- 3) sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 5 bis

Entro [5 anni dopo la scadenza del termine per il recepimento della direttiva di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva modificativa] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente direttiva. Tale relazione contiene informazioni sull'utilizzazione di veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che li prende a noleggio. La relazione esamina anche gli impatti sulla sicurezza stradale, sulle entrate fiscali e sull'attuazione delle norme in materia di cabotaggio in conformità del regolamento (CE) n. 1072/2009. Sulla base di tale relazione la Commissione valuta se sia necessario proporre misure supplementari.

Articolo 5 ter

La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio**.

* Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 agosto 2023⁶.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

⁶ [Nota: tale data corrisponde a 36 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055.]

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
